Allegato c

Oggetto: *Sisma 2016 – O.C.S.R. n. \_\_\_ del* ***\_\_/\_\_/\_\_\_\_*** *e ss.mm.ii. [****specificare****]* Decisione di contrarre per l’affidamento dei lavoriinerenti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_medianteprocedura negoziata **ai sensi dell’Ordinanza ….***[specificare]* **e dell’art. 50, comma 1, lett. c)** [*fatte salve deroghe disposte dalle pertinenti ordinanze commissariali, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro*], o **lett. d)** *[fatte salve deroghe disposte dalle pertinenti ordinanze commissariali, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14*] **del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“, da espletarsi su piattaforma di e-procurement….**[*indicare quale*]

*CUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CUI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*[****eventuale****] Attribuzione della procedura di selezione del contraente [in caso di gara su delega gestita da SUA] alla Stazione Unica Appaltante [****specificare****].*

*[in caso di gara su delega NON gestita da SUA,* ***specificare*** *la centrale di committenza delegata] alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*[in caso di gara NON delegata ma affidata ad altro Servizio/Ufficio dello stesso Ente] specificare Servizio/Area/Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

# <Organo che adotta la decisione di contrarre >

# *[Premesse generali]*

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel seguito, anche decreto legge);

**VISTI** i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

* le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
* l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”;
* la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
* il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante “*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;
* l’art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante “*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*”;
* l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”;

**VISTO** l’articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*”, nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

**VISTI** la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, sottoscritta in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare***], e i decreti del Presidente della Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare***] in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, nn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare***]

**VISTO** l’articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

*(Eventuale)* **DATO ATTO** che l’opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

(Eventuale) **RILEVATO**, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato [***specificare***] ubicato in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al Foglio \_\_ mappale \_\_ di proprietà del Comune, come da sopralluogo effettuato dal personale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e relativa documentazione acquisita con prot. n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_, è stato valutato “\_\_\_\_\_\_\_\_” con esito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e che, con Ordinanza Sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

**CONSIDERATO** che, nell’ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all’art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

**VISTA** l’ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, “*Ulteriori misure per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione”,* secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, “*non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l’applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: “pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC”; 6 - art. 47-bis: “composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto”; - art. 53: “semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici”; - art. 55: “misure di semplificazione in materia di istruzione”; - art. 55-bis: “regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale”; - art. 56: “disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”; - art. 56-bis: “iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL”; - art. 56-ter: “misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca”; - art. 56-quater: “modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30””*;

**VISTO** l’articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllodell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (nel seguito, Codice dei contratti), come novellato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

**RICHIAMATO** il previgente Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l’attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l’Unità Operativa Speciale;

**VISTO** il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**DATO ATTO** è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

[*per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000*] **RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo;

*[per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000*] **RILEVATO** che, in applicazione dell’art. 32 del d.l. n. 189/2016, la presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall’art. 3 dell’Accordo suindicato. La presente Decisione di contrarre, la Lettera di invito, [*eventuale*] l’Avviso di manifestazione di interesse, il Capitolato, lo Schema di contratto, sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza.

Si precisa, inoltre, che dovranno essere trasmessi all’Anac, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia:

1. elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.

2. Atti inerenti all’aggiudicazione:

1. provvedimento di aggiudicazione;
2. atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 110 del Codice;
3. DGUE sottoscritto dall’operatore economico aggiudicatario;
4. domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall’operatore economico aggiudicatario.
5. Verbali di gara.

3. Atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:

1. proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
2. contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l’espletamento delle attività.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

**VISTA** l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, secondo cui:

* ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
* a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
* le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
* fino alla data del 31 dicembre 2024 (ordinanze commissariali n. 196 del 28 giugno 2024 e n. 145 del 28 giugno 2023), in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

**VISTA** l’Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*” secondo cui nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, è sospeso l’obbligo, previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall’articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo; la sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025.

*N.B. Per la* ***disciplina transitoria****, l’art. 225-bis, comma 2, introdotto dal decreto correttivo, dispone che “le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni* ***non si applicano*** *ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’articolo 14* ***già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali*** *ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’allegato I.7”. Inoltre, l’art. 2* ***dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 214 del 23 dicembre 2024*** *(“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”) prevede la sospensione dell’obbligo, previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall’articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi* ***su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo*** *sino al 30 giugno 2025*.

*[nel caso in cui la SA non sia qualificata]*

**VISTA** l’Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*” secondo cui nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge,il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall’articolo 2 dell’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, confermato dalle Ordinanze n. 162 del 20 dicembre 2023 e n. 196 del 28 giugno 2024 è prorogato al 30 giugno 2025. **VISTA** l’Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”;

B. L’Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016” disciplina il cd. badge di cantiere digitale. **Per la relativa applicazione**, l’art. 6 dell’Ordinanza prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore, le Casse Edili e la CNCE si adeguano alle disposizioni contenute nella stessa e garantiscono l’interoperabilità delle proprie piattaforme con la Sezione “Monitoraggio Cantieri” nella piattaforma GE.DI.SI.. Terminate le attività prodromiche, il Commissario Straordinario approva con apposito decreto i documenti di compliance per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Per la ricostruzione pubblica e degli edifici di culto, le relative disposizioni si applicano ai cantieri il cui contratto di affidamento dei lavori è sottoscritto successivamente alla pubblicazione del citato decreto commissariale. Sono inoltre stabiliti termini di adeguamento progressivi in rapporto al valore complessivo dei lavori (art. 6, comma 4).

***[Fonte finanziamento]***

**DATO ATTO** che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con [***Ordinanza e decreto che assegna le risorse - eventuali altre fonti di finanziamento***];

**DATO ATTO**, pertanto, che sussiste la copertura contabile finanziaria per l’intero importo dell’intervento pari ad \_\_\_\_\_\_\_\_;

***[Disciplina specifica intervento- individuazione stazione appaltante]***

**VISTA** l’Ordinanza n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***specificare***] nella quale è ricompreso, al n. \_\_\_\_\_ [***specificare***], l’intervento di [***specificare***] per un importo complessivo di € [***specificare***];

***n.b. specificare l’ordinanza ed eventuali disposizioni in deroga dalla stessa recate***

**RILEVATO** che l’opera in questione è ricompresa nel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***es. Programma Triennale OO.PP. anni….***] dell’Amministrazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***specificare***], identificata con codice unico intervento C.U.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*N.B. Delibera ANAC n. 264/2023 “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. Il provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 ha acquistato efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.*

**RICHIAMATO** l’articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui “*1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza*. *2. La centrale unica di committenza è individuata:**a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;* *b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;*

**RICHIAMATO** il decreto del ….[***inserire specifico decreto***], con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto legge;

***[specificare l’opzione]***

**RICHIAMATO** [***specificare provvedimento***], con il quale

[***opzione 1: in caso di appalto gestito da SUA regionale***] la Stazione Unica Appaltante [***specificare***] è stata individuata tra i soggetti aggregatori a livello regionale ai sensi dell’art. 7, comma 3, dell’O.C.S.R. n. 109/2020;

[***opzione 2: in caso di appalto gestito da altra SUA/CUC***] la SUA della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***specificare***] la CUC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [oppure ***specificare***] \_\_\_\_\_\_\_\_\_

[***opzione 3: in caso di appalto NON delegato***] il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_, è stata/o individuata/o tra le stazioni uniche appaltanti a livello regionale;

[***in caso di gara su delega***]

**DATO ATTO** che questo Comunehasottoscritto con [***specificare***] la “*Convenzione ……*[***specificare***]*”* repertoriata in data [***specificare***] e che, pertanto, può essere attribuito a [***specificare***] lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

***[in caso di gara NON delegata e possesso della qualificazione ex art. 62 del Codice dei contratti]***

**DATO ATTO** che**]** questo Comune possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento della gara ai sensi dell’art. 62 del Codice e dell’Allegato II.4

**RITENUTO**, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

[***in caso di gara NON delegata e MANCATO possesso della qualificazione****]*

**DATO ATTO** che questo Ente, sebbene non in possesso della qualificazione richiesta ai sensi dell’articolo 62 del Codice, può svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto in virtù della deroga contemplata dall’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, come modificata dall’Ordinanza n. 196 del 28 giugno 2024 e dall’Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024

***[Ovvero, a prescindere dalla deroga ed in caso di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00]***

**DATO ATTO** che questo Comune, sebbene non in possesso della qualificazione richiesta ai sensi dell’articolo 62 del Codice, può procedere all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, ai sensi dell’articolo 62, comma 1;

***[Individuazione del Responsabile Unico di Progetto]***

**CONSIDERATO** che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo [***specificare***] e che pertanto è necessario provvedere all’individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

**PRESO ATTO** che, con Determinazione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***specificare***], è stato individuato quale RUP dell’intervento in questione [***specificare***] ai sensi dell’art. 15 del Codice dei contratti;

**ACQUISITA** la dichiarazione del RUP prot. n. [***specificare***] relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 16 del Codice dei contratti, e valutata l’assenza di conflitti di interesse da parte di …..

N.B. l'individuazione del RUP e la valutazione dell’assenza di conflitti di interesse e motivi ostativi allo svolgimento dell’incarico, come previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, deve garantire un giudizio imparziale e indipendente, tenuto anche conto dell’obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013 occorre pertanto assicurarsi che il soggetto che valuta l’assenza di conflitto di interesse del RUP sia soggetto diverso dal RUP medesimo.

**DATO ATTO** che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

**PRESO ATTO** che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 15 e dall’Allegato I.2 del Codice dei contratti;

**DATO ATTO** che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi Ordinanza Commissariale n. 223 del 31 gennaio 2025, recante “Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), che abroga la precedente **Ordinanza Commissariale n. 178 del 18 aprile 2024, nonché ai sensi** dell’articolo 45 del Codice dei contratti, per le funzioni tecniche svolte dai personale specificate nell’allegato I.10 al medesimo Codice;

***[Elementi della decisione di contrarre – inserimento nello schema di contratto delle clausole]***

**RICHIAMATO** l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

**VISTO**, altresì, l’articolo 17, comma 1, del codice dei contratti secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO che**:

* l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nello schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e quivi allegati quale parte integrante e sostanziale;
* il fine che si intende perseguire con l’affidamento dei lavori di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_è quello di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***specificare***]:

*N.B. occorre inserire nella documentazione di gara e nello schema di contratto le pertinenti disposizioni in tema di revisione dei prezzi e concernenti l’anticipazione, le modalità e termini di pagamento del corrispettivo, richiamandole sinteticamente nella decisione di contrarre*

* la documentazione tecnica è stata redatta in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06/08/2022, n. 183 recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi » [*indicare, altresì, altro d.m. di riferimento emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare*].

*N.B. Occorre considerare eventuali ulteriori CAM vigenti ove pertinenti in relazione allo specifico oggetto dell’appalto*

* il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in n. [*specificare*] giorni naturali, successivi e continui decorrenti [*indicare il termine iniziale: dalla data di consegna dei lavori. In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto*].
* è autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 8 del Codice, ai sensi dell’ordinanza speciale……..[*indicare la specifica ordinanza*] ovvero per i seguenti motivi indicati nella decisione a contrarre:………….[*indicare le ragioni ivi comprese quelle d’urgenza*].
* il contratto verrà stipulato mediante [*specificare*] nel rispetto dell'art. 18 del Codice dei contratti, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e senza applicazione dei termini dilatori di cui al citato articolo 18, commi 3 e 4, ai sensi dell’articolo 55 del Codice;

*N.B. Il correttivo ha riformulato l’art. 18 del Codice nel seguente modo: “In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto* ***può essere stipulato anche*** *mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.”*

**VERIFICATO** che nel citato schema di contratto sono fedelmente inserite le clausole di cui all’articolo 5 dell’Accordo di alta sorveglianza, nonché le pertinenti clausole del citato Protocollo Quadro di legalità;

**[Individuazione oggetto/motivazione dell’importo]**

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti, l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale poiché [*specificare ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti – ad esempio: i lavori sono strettamente interdipendenti tra loro e, pertanto, la suddivisione avrebbe comportato un’eccessiva difficoltà di esecuzione dell’appalto da un punto di vista tecnico. Inoltre, l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per diversi lotti avrebbe rischiato seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto in modo unitario e coordinato*].

***[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente]***

**DATO ATTO** che l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti che sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri

Lotto n...........[***indicare il numero di lotto***] CIG ................................

**DATO ATTO**, ai sensi dell’allegato I.01, art. 2, lett. a) del Codice, che l'attività da eseguire è così identificata: Codice ATECO [*specificare*]; CPV: [*specificare*];

**DATO ATTO** che l’importo a base di gara ammonta ad € [*specificare in numeri*] ([*specificare in lettere*]), esclusa IVA, di cui: € *[specificare in numeri]*(*[specificare in lettere]*) per costi della manodopera, come dettagliati in apposito elaborato di progetto; € *[specificare in numeri]*(*[specificare in lettere]*) per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso; l’importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera;

**RITENUTO** di contemplare le seguenti opzioni:

[***In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi***]

[***Facoltativo***]. **Affidamento di lavori analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice**: entro … [*indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale*], la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuovi lavori complementari conformi al progetto a base di gara consistenti nella ripetizione dei seguenti: … [*precisare le prestazioni oggetto dell’eventuale affidamento e la relativa durata*], per un importo stimato complessivamente non superiore ad € … [*indicare l’importo*], al netto di Iva.

[***Facoltativo***] **Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto**: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

[***Facoltativo***] **Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice**: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: … [*indicare* *in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate*].

[***Facoltativo***] **Clausola di rinegoziazione**: …. [*ai sensi degli articoli 9 e 120, comma 8, del Codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze*]

[***Facoltativo***] **Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice**: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: … [*indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze*].

*[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative*] Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € ... [*indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti*], al netto di Iva *così suddiviso [In caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto*]:

**DATO ATTO**cheil valore globale stimato dell’appalto è pari ad € ... , [***indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti***], al netto di Iva così suddiviso *[****in caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto***]:

|  |
| --- |
| **Importo complessivo (A+B)** |
| Importo per lavori complementari |
| Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento |
| *[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili]* |
| **Valore globale stimato** |

*N.B. Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice dei contratti, il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell'appalto*

**[*Facoltativo, in caso di suddivisione in lotti*]**

**DATO ATTO** che la stazione appaltante intende stabilire le seguenti clausole:

**[Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti]**

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. ... [***inserire numero massimo di lotti aggiudicabili***], lotti che saranno individuati sulla base del criterio … [***la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati***].

Tale limitazione è stata imposta perché …. [***indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice***]

**[Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti]**

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di … [***inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare***] lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per … [***indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico***].

Tale limitazione è stata imposta perché …. [***indicare le ragioni della scelta ai sensi dell’articolo 58 del Codice***]

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si tiene conto …. [***la stazione appaltante individua quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possano essere considerati “il medesimo concorrente” (ad esempio con riferimento alle gare ad oggetto plurimo o unitario) e specifica se ha deciso di limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile***]

**[Associazione di lotti al medesimo offerente]**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. … [***indicare i lotti specifici***] al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: … [***indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa****]*.

**DATO ATTO** che, pertanto, i lavori sono di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all’articolo 14, del Codice dei contratti;

***[Requisiti di partecipazione e di esecuzione]***

**VALUTATO** di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all’art. 65 del Codice dei contratti in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali, individuati nel rispetto dell’art. 10 del Codice, indicati altresì, nell’avviso [***ovvero***] nella Lettera di invito\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[***indicare sinteticamente i requisiti***]

**DATO ATTO** che sono comunque esclusi gli operatori economici:

* che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
* che non siano iscritti all’**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all’art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice;
* che non accettino le clausole contenute nel vigente "Protocollo quadro di legalità" dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a.;
* Sono esclusi inoltre gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione della domanda di partecipazione copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
* Sono esclusi anche gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto la relazione di cui all’articolo 1 comma 2 dell’Allegato II.3.

N.B. Al riguardo, nel segnalare che è in corso di valutazione l’opportunità di adottare un’Ordinanza commissariale in deroga all’obbligo per l’o.e. di rendere le dichiarazioni e gli impegni di cui all’Allegato II.3, si rinvia al paragrafo 2.5. della Nota illustrativa, ove sono state fornite alcune indicazioni, emerse dalla giurisprudenza, sulle modalità attuative delle clausole in questione, da tenere in considerazione nel redigere la documentazione di gara.

**RILEVATO** che costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice;

**DATO ATTO** che, per l’esecuzione del contratto, sono richiesti i seguenti requisiti [***specificare ove pertinente***];

[***facoltativo***] **DATO ATTO** che è stata predisposta la seguente modulistica per consentire agli operatori economici di rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali sopra specificati e di formulare la propria offerta: [***specificare***]

**[Procedura]**

**RILEVATO** che gli affidamenti di lavori non sono sottoposti all’obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

**RICHIAMATO** l’articolo 14, comma 3-bis, del decreto legge n. 189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;

**RICHIAMATA** la disciplina per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee dettata dall’articolo 50 del Codice dei contratti e, in particolare:

* il comma 1, lett. c), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
* il comma 1, lett. d), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di scelta del contraente, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

**VISTO** l’articolo 50, comma 2-bis, del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d);

**[in relazione alla scelta della procedura in rapporto alle soglie previste dall’art. 50, riportare chiaramente eventuali disposizioni in deroga disposte dalle Ordinanze Commissariali applicabili. Ad esempio, l’Ordinanza speciale n. 91 del 27 dicembre 2024 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per la semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alle Ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023. Modifiche e integrazioni all’Ordinanza Speciale n. 49 del 26 luglio 2023” che ammette per tali interventi l’affidamento diretto dei contratti di lavori sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione; conseguentemente, modificare i punti che seguono]**

**VALUTATO,** pertanto, che trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia europea, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 1, lett. c) [*per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro*], o lett. d) *[per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14*] del Codice dei contratti a mezzo di procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso invitando almeno cinque [*o dieci*] operatori economici***,*** iscritti nell’elenco\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***ovvero***] selezionati al termine di un avviso pubblico per manifestazione d’interesse, in applicazione dei criteri oggettivi di seguito dettagliati;

**RILEVATO**, inoltre, che, ai sensi dell’art. 50 comma 4 del Codice, non sussistono le condizioni di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo ex art. 108, comma 2, lett. f), del Codice;

**RICHIAMATE** le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

* i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 “Principi e diritti digitali” e 20 in tema di “Principi in materia di trasparenza”;
* il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
* l’articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
* l’articolo 65, relativo agli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento;
* l’allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi del citato articolo 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
* l’articolo 54 in tema di esclusione automatica delle offerte anomale, secondo cui “*nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2*”;

**RITENUTO** di voler procedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo……..[*indicare il metodo compatibile tra quelli previsti nell’allegato II.2*], qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque.

***[In alternativa]***

**RITENUTO** di voler procedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili previsti dall’allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque;

**DATO ATTO** che saranno ritenute inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta

[*oppure*]

che, ai sensi dell’articolo 70, comma 4, lett. d) del Codice, sono ammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, nell’ambito dei seguenti limiti di operatività [specificare].

**[Subappalto]**

(*In caso di limitazione del subappalto*)

**RILEVATO CHE** ai sensi dell’art. 119 comma 2 del Codice dei contratti, le seguenti lavorazioni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_non potranno essere subappaltate ma dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario per le seguenti ragioni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ad es. specifiche caratteristiche dell’appalto; rafforzamento del controllo delle attività di cantiere e/o dei luoghi di lavoro; garanzia di una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori*);

(*In caso di limitazione del subappalto a cascata*);

**RILEVATO CHE** ai sensi dell’art. 119 comma 17 del Codice dei contratti, le seguenti lavorazioni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, seppur subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, per le seguenti ragioni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ad es. specifiche caratteristiche dell’appalto; rafforzamento del controllo delle attività di cantiere e/o dei luoghi di lavoro; garanzia di una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori*;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1, fermo restando che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

**[in caso di indagine di mercato]**

**CONSIDERATO** necessario dare avvio all’indagine di mercato mediante apposito avviso, valevole anche ai sensi dell’art. 50, comma 2-bis del Codice, contenente gli elementi indicati dall’articolo 2, comma 3, del citato allegato II.1 al Codice dei contratti e, pertanto, il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

**RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, non si applica il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

**DATO ATTO** che, nel caso di specie, è previsto un numero massimo di operatori da invitare alla successiva procedura negoziata e, qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore, la stazione appaltante procederà:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*indicare criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza].*

*N.B. L’Anac si è espressa in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate con Comunicato del Presidente del 5.06.2024. Si vedano anche le indicazioni fornite, al riguardo, nella nota illustrativa.*

Qualora i criteri indicati fossero inapplicabili o comportassero oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura a motivo del numero di manifestazioni di interesse pervenute, si procederà mediante sorteggio.

**DATO ATTO** che**,** ai sensidell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del Codice, i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Codice dei contratti, la presente procedura deve concludersi nel termine di tre mesi di cui all’allegato I.3, recante “*Termini delle procedure di appalto e di concessione*”, salvo proroga nei casi consentiti;

**RITENUTO** congruo prevedere un termine di almeno \_\_\_\_\_\_\_ [*Indicare almeno* ***15*** *(quindici)*] giorni per la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse e di almeno \_\_\_\_\_\_\_ [*Indicare almeno* ***7*** *(sette)*] giorni per presentare offerta nella successiva procedura negoziata

(*ovvero, nel caso di selezione degli O.E. direttamente dell’Elenco*) un termine di almeno \_\_\_\_\_\_\_ dalla lettera di invito per la formulazione dell’offerta;

***[Sopralluogo]***

**DATO ATTO** che ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto il sopralluogo obbligatorio;

[***OVVERO nel caso in cui è richiesto il sopralluogo***]

**DATO ATTO**:

* che ai fini della presentazione dell’offerta è prevista, in quanto **strettamente indispensabile**, a pena di esclusione, la visita dei luoghi di esecuzione dell’appalto, in ragione

[***indicare dettagliate motivazioni***].

* di avere richiesto all’operatore economico le seguenti dichiarazioni, da rendersi nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie; di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

*N.B****.*** *Prevedere il sopralluogo soltanto in casi debitamente motivati. Secondo il Tar Lazio 3.01.2024 n. 140 la sanzione dell’esclusione per mancato sopralluogo sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Nel bando tipo Anac 2/2024 sui SIA, attualmente in consultazione, l’Anac ha previsto la facoltatività del sopralluogo a pena di esclusione, ma facendo riferimento al contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, ha aperto un confronto con gli stakeholders in merito alla possibilità di escludere il concorrente che non abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio per inammissibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera a) del codice. Si ricorda, infine, che esiste anche una tesi intermedia secondo cui anche quando è previsto come obbligatorio, il mancato sopralluogo è sanabile in sede di soccorso istruttorio. Si evidenzia, altresì, che è in via di aggiornamento il bando tipo n. 1/2023, che potrà fornire ulteriori indicazioni alle quali dovrà essere adeguato il disciplinare.*

***[Garanzie]***

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell’art. 53 del Codice la garanzia provvisoria non è richiesta;

[**o in alternativa in caso di particolari esigenze]**

**DATO ATTO** che per le seguenti ragioni………….[***indicare le particolari esigenze che giustificano la richiesta della garanzia***] l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a ….[***l’importo deve essere* *pari o inferiore all'uno per cento di quello previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento***]; alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 53 comma 4, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva non è richiesta per i seguenti motivi…..[***spiegare le ragioni per cui si ritiene non necessaria la costituzione della garanzia definitiva***];

*[****oppure****]*

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell’importo contrattuale; alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2

***[Contratto collettivo]***

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 11 comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dell’arti. 11 e all’allegato I.01 è [*specificare*], fermo restando che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;

***[Revisione dei prezzi]***

N.B. L’Allegato II.2-bis introdotto dal decreto correttivo reca una disciplina puntuale dell’applicazione delle clausole di revisione in attuazione del novellato art. 60 del Codice. L’articolo 3 disciplina le modalità di attivazione delle clausole di revisione prezzi. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti **monitorino l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali**, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi. Ai sensi del comma 2, tali clausole sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II dell’Allegato per gli appalti di lavori, superi, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Il successivo comma 3 prevede che le clausole si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola di revisione. L’articolo 4 reca la disciplina per il calcolo dell’indice sintetico revisionale ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori. In particolare, l’indice sintetico, da individuarsi ad opera del progettista in sede di elaborazione del progetto a base di gara, è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Si specifica, in generale, che il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione. L’allegato stabilisce che l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, prevedendo, all’art. 6, comma 5, che i documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. L**a stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B**. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell’Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato. **Per la disciplina transitoria**, l’art. 16 dell’Allegato II (**Disposizioni transitorie e finali**) così dispone: “1*. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano: a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice; (…) 2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a),* ***continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023***”.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al 3 per cento dell’importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all’articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti secondo le modalità di cui all’Allegato II.2-bis. Le relative disposizioni sono dettagliate dall’art. [*specificare*] del capitolato; al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione della clausola di revisione del prezzo, l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del Codice verrà monitorato con la seguente frequenza [*specificare indicando una frequenza comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto*].

**[Piattaforma]**

**RITENUTO** necessario avvalersi del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare sistema/piattaforma telematica che varrà utilizzata per la procedura***], accessibile dal sito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*indicare*]

**\*\*\***

**RITENUTO,** pertanto di indire una procedura negoziata, secondo le modalità indicate, finalizzata all’affidamento dei lavori inerenti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare***] nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare***], Codice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare***], da aggiudicarsi con il criterio*del prezzo più basso criterio*, per un importo a base d’asta paria a €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al netto dell’IVA;

**[Controllo]**

**DATO ATTO** che, in ragione dell’importo, il presente affidamento, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell’art. 4 del citato Accordo;

*[per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000*] **DATO ATTO che in ragione dell’importo**, la presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall’art. 3 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza;

**RICHIAMATO** il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*specificare il provvedimento che attribuisce le funzioni gestionali, ad esempio decreto del Sindaco*] di attribuzione delle funzioni gestionali;

**[Ove pertinente] ACQUISITO** il visto di copertura finanziaria ex art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

# DECIDE

* 1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;
  2. [***in caso di gara gestita da SUA regionale o altri soggetti***] di attribuire a [***specificare***] l’espletamento della procedura di selezione;
  3. di procedere all’affidamento dei lavori \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare***] Codice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare***] mediante procedura negoziata da aggiudicarsi il criterio del prezzo più basso;
  4. di dare atto che il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € ... [***indicare***], al netto di Iva;
  5. di dare atto che l’importo a base di gara è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***indicare***], al netto dell’IVA di cui €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_per costi della manodopera, oltre ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

[***in caso di indagine di mercato***]

* 1. che la stazione appaltante svolgerà un’indagine di mercato mediante pubblicazione di un Avviso sul proprio sito istituzionale, e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, per un periodo minimo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ giorni, ai sensi dell’Allegato II.1 Al Codice)
  2. che qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a………….. ***[fatte salve deroghe disposte dalle pertinenti ordinanze commissariali, indicare almeno cinque in caso di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, e almeno dieci in caso di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie comunitarie]*** la stazione appaltante procederà a selezionare gli operatori economici da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalitàe trasparenza*………..[****specificare***]
  3. che qualora i criteri indicati fossero inapplicabili o comportassero oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura a motivo del numero di manifestazioni di interesse pervenute, si procederà mediante sorteggio;

[***in alternativa, in caso di consultazione di elenchi di operatori***]

* 1. di individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli tramite l’elenco\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[**specificare**] conforme ai requisiti di cui all’articolo 3 del citato allegato II.1 al Codice dei contratti, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’articolo 49 del Codice, mediante l’applicazione dei seguenti criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalitàe trasparenza*………..[****specificare***]
  2. che qualora i criteri indicati fossero inapplicabili o comportassero oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura a motivo del numero di manifestazioni di interesse pervenute, si procederà mediante sorteggio;
  3. che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: ……………[***indicare i requisiti di ordine generale e speciale richiesti e i requisiti di esecuzione***];
  4. di voler procedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo……..[***indicare il metodo compatibile tra quelli previsti nell’allegato II.2***], qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque;

**[*in alternativa*]**

di voler procedere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili previsti dall’allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque;

* 1. di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
  2. di riservarsi la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, nonché la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;
  3. di approvare i seguenti documenti di gara: [***specificare***]
  4. di dare atto che:
* il Responsabile Unico del Progetto è [***specificare***], per il quale non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; [***integrare con eventuali altre figure a supporto del RUP***]
* nei confronti del Responsabile Procedura di Affidamento designando a cura [***specificare soggetto***] non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
* [***in caso di gara su delega specificare***] in forza di quanto previsto dall'art. \_\_\_\_ della Convenzione, è onere [***specificare soggetto***] procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
  1. di dare atto che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-[***specificare***]
  2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, si può procedere all’esecuzione anticipata del contratto;
  3. di dare atto che l’appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nell’O.C.S.R. [***specificare***];
  4. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto: [***specificare***]
  5. di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall’articolo 18 del Codice dei contratti;
  6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
  7. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente), ed ai sensi degli articoli 20 e 28 del Codice;
  8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace;
  9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.